

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA**

*Servizio Tecnico*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 010 DEL 27.05.2022**

**OGGETTO:** affidamento alla società CeDea srl con sede legale in Viale Ungheria 22, 00037 Segni (RM), per la formazione in materia di sicurezza del personale in ottemperanza al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Dirigente ad Interim del Servizio Tecnico Dott. Luigi Bussi

**Visti:**

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante "l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica"
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Roma approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 380 del 25 marzo 2005 nel testo vigente a seguito delle successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'Assetto Organizzativo dell'Azienda, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attività dei dirigenti, aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 31/01/2017;
- la Delibera Commissariale n. 8 del 27.03.2019 con cui è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Servizio Tecnico dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma;
- il Regolamento di contabilità, approvato dal C.d.A. con Delibera n. 2/7 del 19/12/12, ed in particolare l'art. 26 che definisce gli organi competenti all'assunzione di spese;
- l'Ordine di Servizio n. 3 del 02.11.2020 con il quale il Direttore Generale, Dott. Luigi Bussi, ha assunto l'interim della Dirigenza del Servizio Tecnico
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici;
- la Delibera n. 16 del 24 luglio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, recante le disposizioni in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

**Visti :**

- **L'art 36 Informazione ai lavoratori del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e. s.m.i. comma 1.** Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. **comma 2.** Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. **comma 3.** Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. **comma 4.** Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo;
- **L'art 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e. s.m.i comma 1.** Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. **comma 2.** La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata,

dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. **comma 3.** Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. **comma 4.** La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. **comma 5.** L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato

- **L'art 45 Primo soccorso** del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. , **comma 1**, stabilisce che "Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati." **comma 2.** "Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."
- **L'art. 46 Prevenzione incendi** del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. **comma 1.** La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. **comma 2.** Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. **comma 3.** Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure

*precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.*

**Premesso che :**

- a causa della pandemia, come previsto dalla normativa e dalle leggi emanate nel suddetto periodo, la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. ove scaduto il periodo di validità è stato prorogato sino alla fine dello stato di emergenza del 31.03.2022;
- la validità degli attestati della formazione obbligatoria del personale della sicurezza e del personale preposto al primo soccorso e per la squadra per la prevenzione incendi

**Preso atto che:**

- occorre ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i in particolari agli art. 36, **Informazione ai lavoratori**, art. 37 **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, art. 45 **Primo soccorso** e art. 46 **Prevenzione incendi**;
- l'RSPP, ing. Mirko Gentile, ha contatto la CeDea srl, per la richiesta di un preventivo per effettuare i corsi di formazione di che trattasi, questo in considerazione che si tratterebbe per la CeDea srl, solamente di un aggiornamento della situazione corrente e non una formazione completa, con notevole abbattimento dei costi per l'azienda;
- In data 25/05/2022 è pervenuta, l'offerta, acquisita agli atti con prot. ST n. 1410 del 27/05/2022 per un costo complessivo pari ad € 5.100,00 oltre iva.

**Considerato che:**

- il servizio di cui trattasi è necessario ed indispensabile affinché l'Azienda ottemperi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
- il mancato l'aggiornamento dei corsi di formazione al personale dipendente, prevede per il datore di lavoro e il dirigente, sanzioni come previsto dal D.Lgs 81/08.

**Dato atto che:**

- la società CeDea srl con sede legale in Viale Ungheria 22, 00037 Segni (RM),, possiede tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti;
- tali adempimenti sono necessari ed indispensabili affinché l'Azienda ottemperi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 facendo svolgere tali adempimenti da società specializzata e certificata.

**Visto:**

- l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta".

**Preso atto che:**

- Si attesta espressamente la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  
Ing. Mirko Gentile



**DETERMINA**

**Per i motivi esposti in narrativa:**

- di affidare alla società CeDea srl con sede legale in Viale Ungheria 22, 00037 Segni (RM)., la formazione in materia di sicurezza del personale in ottemperanza al D.Lgs 81/08 e s.m.i. come previsto dalla offerta Prot. ST n. 1410 del 27.05.2022, per un costo complessivo pari ad € 5.100,00 oltre iva;
- di demandare all'ing. Mirko Gentile, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti;
- di effettuare l'impegno della relativa spesa sul capitolo S. 142.002.098 sul Bilancio di esercizio 2022 per un importo pari a € 6.222,00 .

Il Dirigente ad Interim del Servizio Tecnico  
Dott. Luigi Busi

